



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2011
(OR. en)**

10712/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0120 (NLE)**

TDC 9

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010
recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari autonomi dell'Unione
per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio¹ ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell'ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1° luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1° gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2977, 09.2628 , 09.2629 e 09.2635.
- (3) È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2631.

¹ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

- (4) Inoltre non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1° luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 2011 e altre dal 1° luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2947 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	4 300 tonnellate	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0%

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	1 900 000 m ²	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	600 000 unità	0%
09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.1.-31.12.	3 300 000 km	0%